

Prot 39 231 DEL 22-11-2018

## COMUNE DI MISILMERI ( Provincia di Palermo)

\*\*\*\*\*

### COLLEGIO DEI REVISORI

Oggetto: Parere su proposta di deliberazione "Riconoscimento debito fuori bilancio di cui all'articolo 194, comma 1, lettera a), del TUEL 267/200, formatosi in seguito della sentenza della Commissione tributaria provinciale n.838/18, sez.1^, del 15.01.2018

#### IL COLLEGIO DEI REVISORI

#### PREMESSO

Che in data 21 novembre 2018 – ore 09:14 il responsabile dell'Area 1 affari generali ed istituzionali ha inoltrato via PEC la proposta di deliberazione da sottoporre all'esame ed approvazione del Consiglio Comunale formulata dal Funzionario responsabile Area 8 – Servizi tributari avente ad oggetto " Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 194, comma 1, lettera a), del D.Lgs n.267/2000, formatosi a seguito della sentenza della Commissione tributaria provinciale n.838/18, sez. 1^, del 15/01/2018

#### ESAMINATE

La proposta di deliberazione al Consiglio Comunale presentata dal responsabile dell'Area 8 Servizi tributari;

Visto che il giudizio di cui sopra, si è concluso con sentenza n 838/18 notificata in data 13.03.2018 con la quale la Commissione Tributaria Provinciale ha accolto il Ricorso presentato dal Signor. Salvatore Romano riconoscendo in capo allo stesso la non assoggettabilità ICI delle aree di sua proprietà per gli anni 2005/2012 e per tale ragione ha condannato l'Ente a rimborsare al ricorrente la somma di €. 15.001,96, compensando le spese di lite

#### PRESO ATTO

Che il debito fuori bilancio sottoposto al nostro esame rientra tra quelli contemplati dall'articolo 194 comma 1 lettera a) del TUEL;

Che la giurisprudenza della Corte dei conti ha ripetutamente osservato come, la fattispecie del riconoscimento di debiti derivanti da provvedimenti giudiziari esecutivi, presenti elementi di specificità che la distinguono dalle altre tipologie considerate dall'art. 194 TUEL. Ciò per il fatto che, in questo caso, l'obbligazione debitoria si impone in virtù della forza imperativa dell'atto proveniente dal giudice che vincola chiunque, e quindi tanto un soggetto privato quanto un'Amministrazione pubblica, ad osservarlo ed eseguirlo (articolo 2909 del codice civile). Per tale ragione l'Ente, è tenuto a saldare detti debiti effettuandone il pagamento, indipendentemente da qualsivoglia manifestazione di giudizio in ordine alla loro legittimità, che è già implicita nella fonte da cui promanano, tenuto conto che, in caso contrario, il creditore può ricorrere a misure esecutive per soddisfare la propria pretesa, con un pregiudizio ancora maggiore per l'ente.

Che La Sezione Autonomie della Corte dei Conti ha escluso il pagamento del debito fuori bilancio prima della delibera del Consiglio che lo riconosce, esprimendosi diversamente dall'ultime indicazioni dei giudici contabili sulla possibilità del pagamento dei debiti fuori bilancio originati da sentenze esecutive prima del loro formale riconoscimento in consiglio comunale, la Sezione delle Autonomie, con la deliberazione 28.03.2018 n. 4, chiude la porta a questa ipotesi stabilendo che il riconoscimento e la copertura finanziaria del debito fuori bilancio spetti, in via esclusiva e non delegabile, alla sola massima assise comunale .

Che ad oggi non risulta approvato da parte dell'organo consiliare il bilancio di previsione 2018/2020;

Che le risorse sono state previste nel bilancio di previsione esercizio finanziario 2018 codice intervento 1.04.110 cap. PEG 200 "Oneri straordinari gestione corrente rimborso tributi comunali;

Tutto ciò premesso

VISTI

I pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati dai responsabili dell'area

SI ESPRIME – parere favorevole all'approvazione del debito fuori bilancio di che trattasi.

**ricorda**, che l'obbligazione al pagamento deve essere assolta il più tempestivamente possibile al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell'Ente;

**invita** l'Ente a trasmettere, in virtù di quanto previsto dall'art. 23, comma 5°, della legge 289/2002, il provvedimento di riconoscimento di debito fuori bilancio alla Procura Regionale della Corte dei Conti;

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Firmato digitalmente da

**ANTONIO CRIVELLO**

CN = CRIVELLO ANTONIO  
C = IT

Firmato digitalmente da

**gloria giuseppa dalleo**

CN = dalleo gloria giuseppa  
Data e ora della firma:  
22/11/2018 09:53:47



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE  
DI PALERMO

SEZIONE 1

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	PIRAINO	SALVATORE	Presidente
<input type="checkbox"/>	GAGLIANO	GIOVANNI	Relatore
<input type="checkbox"/>	PITARRESI	FRANCESCO PAOLO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 3591/2013  
depositato il 02/08/2013

- avverso DINIEGO RIMBORSO n° 15081 I.C.I. 2005
- avverso DINIEGO RIMBORSO n° 15081 I.C.I. 2006
- avverso DINIEGO RIMBORSO n° 15081 I.C.I. 2007
- avverso DINIEGO RIMBORSO n° 15081 I.C.I. 2008
- avverso DINIEGO RIMBORSO n° 15081 I.C.I. 2009
- avverso DINIEGO RIMBORSO n° 15081 I.C.I. 2010
- avverso DINIEGO RIMBORSO n° 15081 I.C.I. 2011
- avverso DINIEGO RIMBORSO n° 15081 I.C.I. 2012

contro:

COMUNE DI MISILMERI

**proposto dal ricorrente:**

ROMANO SALVATORE  
VIA GIOVANNI DOTTO 25 90129 PALERMO PA

**difeso da:**

CARINZIO PIETRO  
AVV.  
VIA AMMIRAGLIO GRAVINA N.95 90139 PALERMO PA

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 3591/2013

UDIENZA DEL

15/01/2018 ore 09:00

N°

838/18

PRONUNCIATA IL:

15/01/2018

DEPOSITATA IN  
SEGRETERIA IL

6/02/2018

Il Segretario

*Anna R. Tarantino*



#### Fatto

Con ricorso depositato in data 02.08.2013 il signor Salvatore ROMANO impugnava il provvedimento- prot. 15081- di diniego alla richiesta di cancellazione dell'imposta ICI/IMU e rimborso delle somme già versate e non dovute, adottato dal Comune di Misilmeri e notificato in data 13.05.2013.

Il ricorrente premetteva: di essere proprietario di un terreno ubicato nel Comune di Misilmeri; che in sede di approvazione del piano regolatore tale immobile era considerato utilizzabile a scopo edificatorio con conseguente determinazione della base imponibile, ai fini ICI/IMU, pari ad € 600.000,00, che in relazione a tale valore ha sempre pagato i tributi anche contestandone la legittimità in assenza di un piano urbanistico particolareggiato; di avere avanzato istanza di rimborso di quanto versato che complessivamente sommava ad € 15.000,01. In considerazione della circostanza che la Commissione straordinaria del Comune di Misilmeri, con provvedimento n. 14/2013, escludeva di fatto l'utilizzo a scopo edificatorio dell'area in oggetto presentava ulteriore istanza di rimborso di quanto versato che era rigettata rigettata con il provvedimento oggi impugnato.

Sulla scorta del provvedimento adottato dalla Commissione Straordinaria del Comune di Misilmeri, che di fatto escludeva la natura edificatoria dell'area in questione, chiedeva a questa Commissione di disporre l'annullamento del provvedimento impugnato, dichiarando l'obbligo in capo al Comune di Misilmeri di rideterminazione dell'ICI/IMU sulla base della oggettiva inedificabilità dell'immobile, disponendo il rimborso di quanto versato e non dovuto, il tutto con vittoria di spese.

Con costituzione in giudizio e successive memorie illustrative, il Comune di Misilmeri, spiegava le proprie difese ritenendo infondata e priva di pregio giuridico la pretesa si parte ricorrente diretta ad ottenere la declaratoria di assoggettabilità ad ICI/IMU dell'area in oggetto e del conseguente rimborso di quanto versato a tale titolo.

Con successiva nota, il ricorrente depositava a sostegno del proprio assunto, deliberazione della Commissione straordinaria del Comune di Misilmeri n. 5 del 23 aprile 2014.

Seguivano ancora memorie illustrative di parte ricorrente a ulteriore precisazione delle posizioni difensive.

#### Motivi della decisione

Il ricorso è fondato e va accolto.

Osserva il Collegio che appare determinante al fine di individuare la natura dell'area oggetto della questione, la decisione assunta dalla Commissione Straordinaria del Comune di Misilmeri che a seguito delle specifiche obiezioni sollevate al PRG del predetto Ente locale da parte degli Organo regionali (A.R.T.A -D.R.U -C.R.U) che a loro avviso risultava carente rispetto ad alcune prescrizioni minime di legge oltre che caratterizzato da imprecisioni in ordine alle zone BR1 e BR2; in considerazione altresì della proposta di stralcio dal PRG delle predette zone avanzata dal Servizio III DRU e dell'invito da parte del direttore generale dell'A.R.T.A. a porre in essere una variante al PRG al fine di dare chiarezza ai dubbi e alle incertezze di cui sopra, con provvedimento n. 14/2013, statuiva che, nelle more dei prescritti adempimenti finalizzati alla approvazione della variante al

PRG, le aree BR1 e BR2 dovevano essere classificate come zone agricole "E", e che per il rilascio delle concessioni edilizie in dette zone si facesse riferimento alle prescrizioni di cui all'art. 16 delle N.T.A che consentivano, sino all'approvazione di piani particolareggiati, interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e ristrutturazione edilizia nel rispetto della volumetria esistente. Il tenore della delibera della Commissione straordinaria, assunta con i poteri del Consiglio Comunale, non lasciava adito a dubbi che l'area in questione non poteva essere ritenuta edificabile e che, pertanto, la pretesa tributaria sostenuta dall'ente appare illegittima con la conseguenza che, in accoglimento del ricorso, va annullato il provvedimento di diniego. Né può sorreggere la difesa della parte resistente basata sulla circostanza che la delibera della Commissione Straordinaria di cui sopra sia stata in seguito revocata del Consiglio Comunale, atteso che tale revoca, a parere di questo Giudice, non può che essere efficace ex nunc e priva, dunque, di ogni effetto retroattivo e ciò nella considerazione ancora che la più volte citata delibera della Commissione non costituiva mero atto di indirizzo introducendo, di fatto, un vincolo specifico direttamente incidente sul diritto di proprietà limitandone totalmente il godimento e l'utilizzazione a scopo edificatorio.

In conclusione, per quanto sopra osservato, il ricorso va accolto con l'annullamento del provvedimento impugnato disponendosi altresì il rimborso di quanto relativamente ai periodi d'imposta del presente giudizio quantificato in € 15.001,96.


Il profilo sostanziale della questione induce il Collegio a ritenere sussistenti i validi ed eccezionali motivi per la compensazione, tra le parti, delle spese di lite.

P.Q.M.


La Commissione Tributaria Provinciale di Palermo - sez. I - accoglie il ricorso nei sensi e limiti di cui in motivazione e compensa le spese.

Così deciso in Palermo il 15 gennaio 2018.

L'estensore  
Giovanni Gagliano



Il Presidente  
Salvatore Piraino





**COMMISSIONE TRIBUTARIA  
PROVINCIALE DI PALERMO**

PIAZZA IGNAZIO FLORIO N. 24  
90139 PALERMO  
Tel. 0693839532 Fax. 0650171893  
Sezione n. 1



**COMUNE DI MISILMERI**

Al sensi del D.LGS. 31 dicembre 1992 n.546 si invia l'elenco delle sentenze,  
ordinanze, decreti

Data: 09/02/2018 15:57  
Pagina: 1

NUM. ORD.	NUMERO R.G.R.	TIPO/NUM. PRONUNCIA	RIFERIMENTI	RICORRENTI	PROP.
1	3591/2013 ricorso PU	SENTENZA 838/2018 Sez:1 Data Dep. 06/02/2018 data ud. 15/01/2018	Atto: DINIEGO RIMBORSO n° 15081 Imposta: I.C.I. Anno: 2005 I.C.I. Anno: 2006 I.C.I. Anno: 2007 I.C.I. Anno: 2008 I.C.I. Anno: 2009 I.C.I. Anno: 2010 I.C.I. Anno: 2011 I.C.I. Anno: 2012	Dati del contribuente: ROMANO SALVATORE Cod. Fisc/P. IVA RMNSVT53L17F246Y Res. in PALERMO (PA) CAP: 90129 VIA GIOVANNI DOTTO 25	R

(\*) DP = data presentazione R.G.R. - DD = data deposito R.G.R. - DS = data spedizione R.G.R. - # = Centro di Servizi.



COMMISSIONE TRIBUTARIA  
PROVINCIALE DI PALERMO

90139 PALERMO  
Tel. 0693839532 Fax. 0650171893  
Sezione n. 1

AI: COMUNE DI MISILMERI

90036 MISILMERI (PA)  
SERVIZI TRIBUTARI@PEC.COMUNE.MISILMERI.PA.IT

COMUNICAZIONE DEL DISPOSITIVO DELLA SENTENZA

Ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. del 31/12/1992 n. 546 si comunica che in relazione a:  
RICORSO R.G.R. n. 3591/2013 contro COMUNE DI MISILMERI

Atto: DINIEGO RIMBORSO N. 15081

Imposta:

I.C.I. Anno: 2005

I.C.I. Anno: 2006

I.C.I. Anno: 2007

I.C.I. Anno: 2008

I.C.I. Anno: 2009...ed altre imposte e/o annualità

emesso da COMUNE DI MISILMERI

in data 15/01/2018 è stata emessa sentenza N. 838/2018 Sez:1 depositata il 06/02/2018 con il seguente

**DISPOSITIVO**

La Commissione Tributaria Provinciale di Palermo - sez. 1 - accoglie il ricorso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione e compensa le spese.-

PALERMO 09/02/2018

Per la Commissione Tributaria  
ANNA RITA TARANTINO

L'indirizzo di PEC del mittente della presente comunicazione non è utilizzabile per la presentazione di atti e documenti inerenti il contenzioso tributario.

Al destinatario della presente comunicazione è raccomandato di prendere visione delle AVVERTENZE pubblicate al seguente indirizzo:  
[http://www.finanze.it/export/finanze/Per\\_conoscere\\_il\\_fisco/Giustizia\\_tributaria/Comunicazioni\\_tramite\\_Pec/Avvertenze.htm](http://www.finanze.it/export/finanze/Per_conoscere_il_fisco/Giustizia_tributaria/Comunicazioni_tramite_Pec/Avvertenze.htm), concernenti:

- a) la possibilità di richiedere la discussione in pubblica udienza (Art. 33 del D.Lgs. n. 546/1992)
- b) le modalità per il deposito di documenti e memorie (Art. 32 del D.Lgs. n. 546/1992)
- c) le modalità di comunicazione del dispositivo delle sentenze (Artt. 52 e 53 del D.Lgs. n. 546/1992)
- d) i termini per l'appello e per il ricorso per Cassazione (Artt. 51 e 62 del D.Lgs. n. 546/1992)
- e) le modalità di restituzione dei fascicoli processuali alle parti (Art. 25 del D.Lgs. n. 546/1992)
- f) i reclami avverso i decreti dei presidenti delle commissioni adite (Art. 28 del D.Lgs. n. 546/1992).